



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001427/P
Del 14/12/2015 13 31 22
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII, I, II e VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali della Campania” (Reg. Gen. n. 138)

Ad iniziativa dei Consiglieri Francesco Emilio Borrelli, Luigi Bosco, Mario Casillo, Aniello Fiore, Vincenzo Maraio.

Depositata il 4 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I, II e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

14 DIC. 2015

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali della Campania – modifica ed integrazione della legge regionale 33/1993. Istituzione della Aree di Protezione Omogenea della Regione Campania

Ad iniziativa dei consiglieri

FRANCESCO EMILIO BORRELLI

Francesco Emilio Borrelli

LUIGI BOSCO

Luigi Bosco

TOMMASO CASILLO

Tommaso Casillo

ANIELLO FIORE

Aniello Fiore

VINCENZO MARAIO

Vincenzo Maraiò

ATTIVITA' LEG. VA
RDG. GEN. N. 138



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende disciplinare la riorganizzazione amministrativa delle Aree Naturali Protette della Regione Campania (ANP), del sistema dei parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti della Rete Natura 2000 riorganizzando sistematicamente la loro gestione.

Partendo dalle perimetrazioni esistenti, individuate ai sensi della legge 33/93, gli attuali undici enti parco vengono sostituiti da sole tre Aree di Protezione Omogenee operando un accorpamento degli attuali enti parco. (Art. 3)

Le tre Aree Naturali Protette, aventi la natura giuridica di enti di diritto pubblico con le competenze amministrative per la gestione dei rispettivi territori sono le seguenti:

- **Area Naturale Protetta Campania Settentrionale;**
- **Area Naturale Protetta Metropolitana;**
- **Area Naturale Protetta Campania Meridionale.**

In particolare vengono così accorpati:

- Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina - Foce Garigliano;
- Ente Parco Regionale del Matese;
- Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro;
- Ente Parco Regionale del Partenio;

sono accorpati nell'Ente per l'**Area Naturale Protetta Campania Settentrionale;**

- Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli;
- Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno;
- Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno - Costa di Licola e Lago di Falciano;
- Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;

sono accorpati nell'**Area Naturale Protetta Metropolitana;**

- Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano;
- Ente Parco Regionale dei Monti Picentini;

sono accorpati nell'Ente per l'**Area Naturale Protetta Campania Meridionale.**

Oltre alle competenze circa la gestione amministrativa delle aree protette, agli istituendi ANP sono attribuite la competenza dei Siti della Rete Natura 2000

W



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

e dei territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva N. 92/43/CEE e successive modifiche, dalla direttiva N. 79/409/CEE e successive modifiche e del DPR 8 settembre 1997 N. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). (Art. 3)

Un ruolo strategico di coordinamento è affidato all'Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve e i siti UNESCO già istituito presso la Giunta regionale con Delibera n. 76 del 14/03/2013. ad esso infatti sono affidate le competenze in materia di gestione del personale assegnato alle ANP, di redazione dei Piani e Regolamenti delle singole Aree protette, in coordinamento con i rispettivi presidenti, assistenza tecnica in materia di accesso ai finanziamenti della programmazione europea, nonché di vigilanza sulle procedure amministrative delle ANP. (Art. 4)

La legge opera anche un ridisegno degli organi di gestione degli enti. (Artt. 5-11)

Rimane la figura del Presidente, nominato dal Presidente della Giunta sentito l'assessore regionale all'ambiente, snellendo così l'iter di nomina che prima prevedeva la proposta di ben tre assessori (Ambiente, Urbanistica ed Agricoltura), iter che troppo spesso ha portato notevoli ritardi per l'individuazione dei Presidenti degli Enti parchi. (Art. 6)

Il Presidente dell'Area Naturale Protetta viene affiancato da un Consiglio di Amministrazione con il compito di approvare il bilancio definitivo e di previsione, indicare le linee operative di esecuzione dei progetti e dei piani, approvare i progetti ed i piani per l'ANP ed il piano pluriennale economico-sociale, approvare le convenzioni ed assumere gli atti di indirizzo gestionale. (Art. 7)

In ossequio alla vigente normativa in materia di aree protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394, le comunità ricadenti nelle rispettive Aree Naturali Protette, vengono coinvolte attraverso il Comitato Zonale di Protezione (CZP) composto da:

- I rappresentanti di tutti i Comuni ricadenti in ciascuna ANP.
- I rappresentanti di tutte le Province ricadenti nella medesima ANP.
- I rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nelle ANP. (Art. 8)

Le associazioni ambientaliste, agricole e venatorie vengono coinvolte con la partecipazione alla Comunità Associativa Territoriale (CAT) di ciascuna Area Naturale Protetta. (Art. 10)

Viene altresì istituito, in ciascuna ANP, il Nucleo di Supporto Scientifico (NSS) che si esprime su tutte le attività che possano comportare il mutamento della flora o della fauna autoctona, del paesaggio rurale e delle attività tipiche

W



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

tradizionali. Inoltre deve valutare, previo censimento e monitoraggio, gli effetti del sovrappopolamento o della perdita della biodiversità al fine di ricomporre gli squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente. (Art. 9)

Per l'individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna ANP, viene introdotto il sistema del sorteggio tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili. (Art. 11)

Ciascuna ANP è amministrata da un Direttore Generale selezionato dal CdA tra i dirigenti già in servizio presso i ruoli della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Campania. Il Direttore Generale è responsabile delle attività amministrative e di vigilanza dell'ANP. (Art. 12)

Le ANP ereditano le perimetrazioni esistenti, ma possono prevedere se necessario una modifica delle zonizzazioni attuali. (Art. 15)

Gli artt. da 16 a 19 dettano disposizioni in materia di vigilanza dei territori protetti, di sanzioni amministrative

L'Art. 22 detta norme transitorie, prevedendo, tra l'altro, che gli attuali commissari dei nove enti parchi assumono le funzioni di commissari liquidatori



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero-Verdi

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori spese a carico del Bilancio regionale, in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, vengono utilizzati i seguenti stanziamenti già previsti in Bilancio:

- Missione 09 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 203
- Missione 09 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 203
- Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 104

nonché tutte le risorse già stanziare afferenti la materia Aree Protette, Natura 2000, SIC, ZPS, ecc..



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali della Campania – modifica ed integrazione della legge regionale 33/1993”. Istituzione della Aree di Protezione Omogenea della Regione Campania

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Finalità

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della Legge 14 febbraio 1994, n. 124), dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), detta i principi e le norme per riorganizzazione delle aree naturali protette con le seguenti finalità:

- a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, agro-ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali, favorendo la partecipazione attiva di quelle interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
- d) tutelare e valorizzare specie e razze animali, varietà vegetali, locali ed in via di estinzione, nonché i prodotti tipici delle aree protette;
- e) integrare il sistema delle Aree Naturali Protette nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile della Campania;



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2 - Classificazione e definizioni

I. Ai fini della presente legge:

- a) Per Aree Naturali Protette della Regione Campania, di seguito denominate ANP, si intendono i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle Aree Protette) e dalla presente Legge;
- b) Per Area Naturale Protetta Metropolitana si intende un insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate, inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico (aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive). Fanno parte dell'Area Naturale Protetta Metropolitana anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali (habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico);
- c) Per Siti della Rete Natura 2000 i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva N. 92/43/CEE e successive modifiche, dalla direttiva N. 79/409/CEE e successive modifiche e del DPR 8 settembre 1997 N. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- d) Per biodiversità si intende la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, della variabilità genetica, delle specie, razze e varietà;
- e) Per agro-silvo-pastorale si intendono gli ambienti agricoli (seminativi, coltivazioni permanenti, prati, pascoli, incolti produttivi ed improduttivi), silvicoli (boschi, coltivazioni arboree e frutteti), le aree umide, specchi d'acqua e corsi d'acqua.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO II INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Art.3 - Istituzione delle Aree Naturali Protette della Regione Campania

1. Al fine di consentire un'efficace gestione delle aree protette della regione Campania si istituiscono le Aree di Protezione Omogenea della Regione Campania, procedendo, ai soli fini amministrativi, all'accorpamento delle perimetrazioni preesistenti delle Aree Protette Regionali ed Enti parco Regionali che manterranno inalterata la sola perimetrazione approvata con le leggi istitutive, e successive modifiche ed integrazioni, di ciascun Ente o Area protetta.

2. Sono istituiti tre Enti di diritto pubblico regionale, per la gestione amministrativa delle seguenti aree, con le competenze amministrative per la gestione dei territori, di cui al successivo comma, perimetrati quali aree protette:

- Area Naturale Protetta Campania Settentrionale
- Area Naturale Protetta Metropolitana
- Area Naturale Protetta Campania Meridionale

3. L'Ente per l'Area Naturale Protetta Campania Settentrionale assume la gestione esclusiva delle aree protette ed Enti Parco:

- Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina - Foce Garigliano
- Ente Parco Regionale del Matese
- Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro
- Ente Parco Regionale del Partenio

L'Ente per l'Area Naturale Protetta Metropolitana assume la gestione esclusiva delle aree protette ed Enti Parco:

- Ente Parco Metropolitan delle Colline di Napoli
- Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno
- Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
- Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno - Costa di Licola e Lago di Falciano
- Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

L'Ente per l'Area Naturale Protetta Campania Meridionale assume la gestione esclusiva delle aree protette ed Enti Parco:

- Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano
- Ente Parco Regionale dei Monti Picentini

4. Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge tutte le funzioni, i diritti e gli obblighi, nonché il patrimonio dei singoli Enti Parco regionali, precedentemente costituiti, sono trasferiti agli enti di cui al precedente comma.



Consiglio Regionale della Campania

5. Sono altresì attribuite alla esclusiva competenza delle ANP i Siti della Rete Natura 2000 ed i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva N. 92/43/CEE e successive modifiche, dalla direttiva N. 79/409/CEE e successive modifiche e del DPR 8 settembre 1997 N. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

W



Consiglio Regionale della Campania

CAPO III GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art.4 - Gestione delle Aree Naturali Protette

1. La gestione delle ANP è affidata agli Enti di cui al comma 3 del precedente articolo, dotati di personalità giuridica pubblica e costituiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
2. Ogni Ente di diritto pubblico regionale di cui all'articolo 3, provvede alla gestione amministrativa delle aree protette regionali di sua competenza, eccettuate le competenze di cui al successivo comma che sono attribuite dall'Ufficio dirigenziale speciale parchi della Giunta regionale della Campania.
3. L'Ufficio dirigenziale speciale parchi, già incardinato presso la Presidenza della Giunta regionale, provvede:
 - a) alla gestione del trattamento economico e giuridico del personale regionale per il quale provvede alla loro assegnazione presso ogni singola area protetta regionale, tenendo conto delle professionalità tecniche, finanziarie, amministrative, giuridico-legali e di vigilanza, necessarie per la corretta gestione delle aree protette;
 - b) alla acquisizione presso la competente Direzione Generale competente in materia di personale regionale, delle risorse umane necessarie, con particolare riferimento alla formazione dei specifici seguenti "elenchi" di professionalità: "tecnica-naturalistica"; "giuridico-legale"; "amministrativa"; "finanziaria-contabile" e "vigilanza";
 - c) alla redazione dei Piani e Regolamenti delle singole aree protette, come disciplinati dalla L.R. 33/1993 e s.m.i., tenendo conto degli indirizzi e criteri adottati dei Presidenti degli Enti di cui all'articolo 3, nonché alla redazione dei piani di gestione dei siti di interesse comunitario, attribuiti alla competenza degli Enti di cui all'articolo 3;
 - d) alla attribuzione annuale ad ogni Ente, di cui all'articolo 3, delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei compiti previsti dalla legge;
 - e) alla assistenza tecnica ed amministrativa di ogni Ente di cui all'articolo 3, in materia di accesso alle risorse finanziarie della programmazione comunitaria;
 - f) alla realizzazione dei compiti di vigilanza sugli Enti di cui all'articolo 3, mediante il continuo monitoraggio delle procedure amministrative e contabili poste in essere dagli Enti.
4. Le attività di cui al precedente comma, lettera c), sono realizzate dall'ufficio dirigenziale speciale parchi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale inottemperanza in ordine a detto termine, costituisce illecito disciplinare e valutazione negativa per la indennità di risultato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5 -Organi dell'ANP

1. Sono organi di ciascun Ente di cui all'articolo 3, comma 3:
 - Il Presidente
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Comitato Zonale di Protezione
 - Il Nucleo di Supporto Scientifico
 - La Comunità Associativa Territoriale
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Ogni Ente individua la sede legale, quella amministrativa e quella tecnica e quella per la vigilanza, nell'ambito dei territori dei comuni compresi nell'area parco, prioritariamente utilizzando – con contratto di comodato – immobili del demanio o patrimonio regionale e comunale.

W



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6- Il Presidente

1. Il Presidente di ciascuna ANP è nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con proprio provvedimento, sentito l'Assessore all'Ambiente, e prescelto tra persone che si sono distinte per i loro studi o per le loro attività nel campo della protezione degli ambienti naturali ed agrosilvopastorali e non ricoprono o che abbiano ricoperto nel precedente decennio, cariche elettive o amministrative negli Enti locali compresi nel territorio dell'ANP, negli organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee. La nomina è contestualmente inviata al Consiglio regionale per l'espressione del gradimento prevista nell'art 48 dello Statuto regionale
2. Il Presidente assume le funzioni di rappresentanza giuridica dell'Ente. Può delegare specifiche attività o attribuzioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, a cui è attribuita la medesima indennità spettante al presidente di area protetta nazionale, dura in carica cinque anni che decorrono dalla data del provvedimento di nomina adottato dal Presidente della Giunta Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Con il medesimo provvedimento di nomina del presidente, il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Assessore all'Ambiente ed all'Agricoltura, nomina il Consiglio di Amministrazione, di seguito denominato CdA, composto da n.5 membri, compreso il Presidente dell'ANP, che dura in carica tre anni.
2. Il Presidente dell'ANP indica alla prima riunione del CdA un Vice Presidente scelto tra i componenti, con delega ai rapporti con il Comitato Zonale di Protezione e con la Comunità Associativa Territoriale.
3. Ai componenti del CdA è attribuita una indennità pari al 50% di quella del presidente. Il CdA è convocato dal Presidente dell'ANP, che lo presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il CdA approva il bilancio definitivo e di previsione, indica le linee operative di esecuzione dei progetti e dei piani, approva i progetti ed i piani per l'ANP ed il piano pluriennale economico-sociale, approva le convenzioni ed assume gli atti di indirizzo gestionale.
5. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il CdA adotta lo Statuto ed i regolamenti di organizzazione e gestione dell'Ente, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. Lo Statuto ed i regolamenti e le loro modifiche sono sempre pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8 - Comitato Zonale di Protezione

1. Il Comitato Zonale di Protezione, di seguito denominato CZP ed è composto da:
 - I rappresentanti di tutti i Comuni ricadenti in ciascuna ANP.
 - I rappresentanti di tutte le Province ricadenti nella medesima ANP.
 - I rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nelle ANP.
2. Il CZP è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente dell'ANP. Al CZP partecipa esclusivamente un rappresentante per ciascun Ente convocato, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato. La partecipazione al CZP è gratuita e senza oneri.
3. L'omessa convocazione comporta la decadenza di diritto del Presidente dell'ANP.
4. Presiede il CZP il Vice Presidente/Membro dell'ANP.
5. Nel corso del CZP vengono illustrate le linee di sviluppo dell'ANP e possono essere approvati atti di indirizzo gestionale dell'ANP con la maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto. Gli atti di indirizzo sono vincolati sino alla successiva riunione del CZP.
6. Sempre nel corso del CZP, ove i 2/3 dei partecipanti lo richiedano con istanza motivata, può essere proposta la rimozione del Presidente dell'ANP. La proposta, messa ai voti, diviene vincolante per il Presidente del CZP. La revoca del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente della Giunta Regionale, reso edotto da chiunque vi abbia interesse, procede, entro 60 giorni, alla rimozione degli organi revocati ed alla nomina dei nuovi componenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9 -Il Nucleo di Supporto Scientifico

1. Il Nucleo di Supporto Scientifico, di seguito denominato NSS, di ciascuna ANP, è composto da un massimo di 9 membri, scelti dal Presidente dell'ANP tra i docenti ed i ricercatori appartenenti agli Atenei ed Enti di ricerca con sede sul territorio regionale.
2. Il NSS si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno al fine di fornire linee di indirizzo scientifiche nella gestione dell'ANP e nomina al suo interno un Coordinatore.
3. Il NSS di propria iniziativa, o su richiesta del Presidente dell'ANP, si esprime su tutte le attività che possano comportare il mutamento della flora o della fauna autoctona, del paesaggio rurale e delle attività tipiche tradizionali. Inoltre deve valutare, previo censimento e monitoraggio, gli effetti del sovrappopolamento o della perdita della biodiversità al fine di ricomporre gli squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente. Infine deve individuare ogni attività che utilizzi metodi di contenimento ecologici e per le specie/razze/varietà in difficoltà attività di ripopolamento.
4. Il parere del NSS su questa materia è obbligatorio ma non vincolato per l'ANP.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10- Comunità Associativa Territoriale

1. La Comunità Associativa Territoriale, di seguito denominata CAT, di ciascuna ANP è composta da un rappresentante per ciascuna associazione ambientalista, agricola e venatoria riconosciuta a livello nazionale, ove presente in forma organizzata sul territorio del comprensorio.
2. Presiede la CAT il Vice Presidente/Membro dell'ANP.
3. La CAT si riunisce almeno una volta l'anno, al fine di proporre le attività di sostegno, valorizzazione e divulgazione dei contenuti e dell'attività dell'ANP.
4. La CAT ha la possibilità di far inserire proposte ed ordini del giorno al CdA se votati dalla maggioranza dei membri.

W



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, designato dal Consiglio regionale mediante sorteggio, e sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro un anno dall'istituzione dell'ANP, individuati tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni.

W



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12 - Il Direttore Generale e la Gestione dell'ANP

1. Ciascuna ANP è amministrata da un Direttore Generale selezionato dal CdA tra i dirigenti già in servizio presso i ruoli della Giunta e del Consiglio regionale. Il Direttore Generale è responsabile delle attività amministrative e di vigilanza dell'ANP.
2. La dotazione di personale delle ANP è costituita dal personale secondo le procedure di cui all'articolo 4, secondo comma.
3. L'ANP ha facoltà di utilizzare in convenzione personale adeguatamente formato proveniente dall'Amministrazione regionale della Campania e/o da Enti e Società controllate e collegate alla Regione stessa, al fine di provvedere alle attività amministrative, di vigilanza, di prevenzione e manutenzione interna alle aree di protezione.
4. L'ARPA Campania provvede, senza ulteriori oneri a carico degli Enti di cui all'articolo 3, ad erogare in favore degli stessi Enti i propri servizi. Per tale ulteriore attività l'ARPA Campania provvede, limitatamente agli assistenti amministrativi, anche all'applicazione delle norme dettate dall'articolo 1, comma 113, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
5. L'Avvocatura regionale provvede, senza ulteriori oneri a carico degli Enti di cui all'articolo 3, al patrocinio ed all'assistenza legale in favore degli stessi Enti, su espressa richiesta dei rispetti presidenti.

W



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13 - Attività propria e in convezione con privati

1. Le ANP hanno la facoltà di gestire ed utilizzare le aree ed i cespiti di propria competenza al fine di valorizzare, utilizzare e proteggere il patrimonio affidato, promuovendo ogni attività utile o necessaria allo scopo, ivi compresa la valorizzazione economica dei territori e delle aree ricadenti nelle ANP.
2. Le ANP possono stipulare convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati al fine del perseguimento dei propri obiettivi e della valorizzazione del patrimonio affidato.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14- Accorpamento patrimoniale

1. Tutti i cespiti immobiliari di proprietà della Regione Campania insistenti nelle aree di istituzione delle ANP e che non abbiano destinazione abitativa possono essere trasferiti, per effetto della presente legge, al patrimonio delle ANP stesse.
2. Con Decreto del Presidente della Regione Campania, e su proposta dei Presidenti delle ANP, il Presidente di ciascuna ANP ne assume la proprietà ed il pieno possesso con la giuridica disponibilità.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO IV Piani Territoriali

Art. 15- Piano Territoriale, Regolamento e Zonizzazione delle ANP

1. Le ANP all'atto dell'istituzione, assumono come propri i regolamenti, i piani e le zonizzazioni già in essere all'atto dell'accorpamento previsto dall'art. 3 della presente legge.
2. Entro dodici mesi dalla loro costituzione le ANP adottano, con il supporto tecnico dell'ufficio dirigenziale speciale parchi, il Piano ed il Regolamento, prevedendone se necessario una nuova zonizzazione. Il Piano ed il Regolamento disciplinano:
 - a) la tutela e promozione di uno sviluppo integrato e compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali;
 - b) la tutela della biodiversità, in particolare delle popolazioni vegetali (specie/varietà) ed animali (specie/razze) autoctone ed in via di estinzione, la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali (DOP, IGP, PAT, De.Co., etc.);
 - c) il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l'integrazione delle stesse con quelle connesse e complementari. La realizzazione di aree di gestione sperimentale (foreste demaniali, etc.) finalizzate alla valorizzazione, fruizione ed utilizzazione delle risorse naturali nel rispetto degli equilibri ecologici;
 - d) l'uso sostenibile delle risorse ambientali ed architettoniche con la promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi primari di protezione della natura;
 - e) la promozione delle ANP quale elemento dell'identità territoriale.
3. Ai fini dell'adozione del piano e del regolamento, il Presidente dell'ANP, sentito il parere del NSS, da rendersi entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta pena la decadenza di diritto di tutti i membri, presenta la bozza al CdA.
4. Il CdA approva il piano ed il regolamento che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale può rinviare per una sola volta il piano ed il regolamento con motivate osservazioni di merito e di legittimità. Se il piano non viene rinviato con osservazioni entro 60 giorni dalla ricezione, si considera approvato ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Nel caso di rinvio con osservazioni il CdA, tramite il Presidente della ANP, inoltra il nuovotesto entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni.
6. La mancata definitiva approvazione del piano, entro diciotto mesi dalla costituzione dell'ANP, comporta la decadenza di diritto del Presidente della ANP e del CdA.
7. In ogni ipotesi di omessa adozione del piano, del regolamento, ovvero di ogni altro strumento attuativo previsto dalla legge o che sia necessario secondo le regole comunitarie, nazionali o regionali di accesso agli strumenti di finanziamento europeo per le aree protette, entro diciotto mesi dalla data di costituzione delle ANP, comporta la decadenza di diritto di tutti gli organi di gestione delle ANP.
8. Nell'ambito del piano, l'articolazione zonale delle aree protette è suddivisa in:
Zona A) Zona di riserva integrale;
Zona B) Zona di riserva generale
Zona C) Zona di riserva controllata.



Consiglio Regionale della Campania

9. L'articolazione zonale del Piano è modificabile solo a causa ed in conseguenze di oggettive e sostanziali e perduranti modifiche ambientali e dell'ecosistema, nonché di fondamentali e perduranti modificazioni del tessuto economico e sociale del territorio.

W



Consiglio Regionale della Campania

CAPO V
Vigilanza e Sanzioni

Art. 16 - Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti della polizia provinciale opportunamente distaccati, di Polizia urbana locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite guardie giurate nominate dall' Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura incrementato di un ulteriore unità per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.



Consiglio Regionale della Campania

Art.17 – Sanzioni

1. Per la violazione dell'Art. 16, nonché delle disposizioni dettate dai piani e regolamenti dell'ANP, si applicano sanzioni amministrative da € 500,00 a € 5.000,00, nonché è sempre disposto il ripristino dello stato dei luoghi e l'inoltro del verbale alle Autorità giudiziarie competenti.
2. L'entità della sanzione è desunta:
 - a) dalla gravità della violazione;
 - b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
 - d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.
3. Gli agenti accertano le infrazioni e procedono alla confisca di eventuali prodotti raccolti in violazione delle norme previste dalla presente legge.
4. L'ANP adotta con regolamento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la disciplina di attuazione, informandosi ai principi ed alle norme della legge 689 del 1981.

W



Consiglio Regionale della Campania

Art. 18 - Oblazioni e definizione amministrativa delle sanzioni

1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presente legge, contestano immediatamente l'infrazione all'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in copia all'Autorità da cui dipendono ed al Direttore dell'ANP.
2. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il Presidente dell'ANP, su invito del Direttore, provvederà alla notifica ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il Presidente dell'ANP, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalità di cui al precedente articolo, l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, da effettuarsi mediante versamento intestato alla Tesoreria dell'ANP.
4. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Giunta Regionale che, con motivato provvedimento può accogliere o rigettare il ricorso.
5. Copia del ricorso è inviata anche al Presidente dell'ANP che ha emesso l'ordinanza.
6. Trascorsi trenta giorni senza che, il trasgressore abbia provveduto ad obliare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legge 689 del 1981.

W



Consiglio Regionale della Campania

Art. 19 - Proventi delle sanzioni

1. Le somme sono introitate dall'ANP e sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione della entrata e sono utilizzati esclusivamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale.

W



Consiglio Regionale della Campania

CAPO VI
Norme finanziarie

Art. 20 – Finanziamento

1. La Regione finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione delle ANP, concorre inoltre alla spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie dell'ANP possono essere costituite, oltre che ad erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da Enti o da Organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'ANP o dei quali esso abbia la gestione.
3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste delle singole ANP, il programma di interventi per la loro gestione con la relativa previsione di spesa accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi adottati.
4. La determinazione della spesa di ciascun esercizio finanziario è effettuata in sede di approvazione del bilancio di competenza.
5. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate alle singole ANP, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio gestionale di competenza.

W



Consiglio Regionale della Campania

Art. 21 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art.22 - Norme transitorie e Abrogazioni

1. Alla data di pubblicazione della presente legge regionale, i commissari regionali ed i presidenti già preposti presso i preesistenti Enti di cui alla L.R. 33/1993 e s.m.i., assumono le funzioni di "commissario liquidatore", provvedendo – entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge - alla redazione degli stati attivi e passivi e del patrimonio dell'ente, sulla base dei conti consuntivi già approvata alla data di approvazione della seguente legge, unitamente ad una relazione sulle eventuali criticità. Detti documenti sono depositati entro la medesima data presso l'ufficio dirigenziale speciale parchi
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti tutti gli organismi monocratici o collegiali dei preesistenti enti di cui alla L.R. 33/1993 e s.m.i., nonché risolti di diritto qualsivoglia contratto di consulenza e/o collaborazione comunque denominato, ivi compresi eventuali distacchi o comandi di personale non-appartenente ai ruoli della Regione Campania.
3. Il personale regionale in servizio presso i preesistenti enti di cui alla LR 33/1993 e s.m.i. è posto nella disponibilità dell'Ufficio dirigenziale speciale parchi.
4. Sono abrogate le norme regionali non compatibili con la presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art.23 - Dichiarazione di urgenza

1. La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC.